

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL REG. DATA 14/07/2020	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020).
---	--

L'anno duemila**VENTI** il giorno **14** del mese di **LUGLIO** alle ore 18:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) RIZIERO ZACCAGNINI	P	
2) VITTORIO TARQUINIO	P	
3) MARCO CAPPOLI	P	
4) LARA MARCELLA	P	
5) SEBASTIANO CRUCITTI	P	
6) DANIELE PRESUTTO	P	
7) MARIA LUCIA D'INTINO	P	
8) MAURIZIO SANTILLI	P	
9) LAERTE SABATINELLI	P	
10) ANTONIO GRECO	P	
11) MARIO PALUMBO		A

Assegnati n. **11**

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. **10**

In carica n. **11**

Assenti n. **1**

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori: Nella Santilli.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il sig. **Riziero Zaccagnini** nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Germana Soccorsi**. La seduta è **PUBBLICA**
- Nominati scrutatori i Signori: _____
- il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 - il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000);
 - il Segretario Comunale (art. 49, c. 2 e 97, c.4 b, del D.Lgs. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Il Sindaco-Presidente illustra il punto. Spiega che vi sono utenze domestiche e non domestiche e che le tariffe prevedono una quota fissa e una quota variabile, con agevolazioni in caso di compostaggio domestico. Per l'anno corrente è stata esclusa la necessità di coprire integralmente i costi complessivi, in considerazione dell'emergenza sanitaria per COVID-19.

Il Consigliere Comunale sig. Vittorio Tarquinio fa presente che per le utenze non domestiche sono previste agevolazioni: la riduzione del 50% per quelle attività che hanno avuto una chiusura temporanea; l'esenzione totale per quelle attività che hanno lavorato solo alcuni giorni o non hanno affatto lavorato. Fa presente che non vi è la garanzia di recuperare i mancati introiti; tuttavia, c'è un recupero di circa € 15.000,00 dovuto all'affidamento delle attività di riscossione a un'unica società. Infine, rileva lo slittamento di qualche mese delle rate di pagamento.

Il Consigliere Comunale sig. Antonio Greco afferma che, come minoranza, non può non convenire che si è data la giusta attenzione alle utenze non domestiche, che sono in particolare sofferenza. Riscontra una gestione virtuosa, in virtù dei risparmi conseguiti, da destinare all'eventuale copertura dei costi non rimborsati dallo Stato.

Il Sindaco-Presidente afferma di apprezzare molto il lavoro svolto dalla Ragioneria e dal Consigliere Comunale sig. Vittorio Tarquinio, mettendo l'ente in condizioni di sicurezza. Rileva il continuo progressivo aumento dei costi, a causa dell'assenza sul territorio dell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti. Si sta lavorando unitamente agli altri enti soci, nell'ambito del nuovo progetto della società Ambiente S.p.A., affinché venga installato un impianto in zona, con un deposito dei mezzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, commi 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI taxa sui rifiuti, sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla taxa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e, in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*
- **il comma 654**, ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei*

- costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654-bis**, ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
 - **il comma 655**, ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
 - **il comma 658**, ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021” e, in particolare, l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), è poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...” e, quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA, che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...” e, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Visto, inoltre, l'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e, nello specifico:

- **il comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;*
- **il comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti*

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Rilevato che le agevolazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Considerato che l'Ente, per il solo anno 2020, ritiene opportuno prevedere una agevolazione sulla tariffa rifiuti per le **utenze non domestiche** che hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19, nella seguente misura:

- **Riduzione del 50% della tariffa complessiva per le aziende che hanno subito una chiusura temporanea disposta dai DPCM e la riduzione del 100% della tariffa complessiva per le aziende che hanno subito la chiusura prolungata (oltre il periodo disposto dai DPCM) e/o totalitaria per l'anno 2020; il costo delle riduzioni non viene posto a carico delle tariffe Tari bensì a carico del bilancio dell'Ente;**

Richiamato l'art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dispone: “5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 28/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Visto il Piano economico finanziario 2019 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 389.661,00, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	<i>€ 148.045,25</i>
<i>COSTI VARIABILI</i>	<i>€ 241.615,75</i>

Dato atto che, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* –, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso*

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;
- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Rilevato che l'art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: “*683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*”;

Visto, altresì, l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone l'abrogazione dell'art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime palese

DELIBERA

1. **di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

- di stabilire le seguenti agevolazioni: **Riduzione del 50% della tariffa complessiva per le aziende che hanno subito una chiusura temporanea disposta dai DPCM e la riduzione del 100% della tariffa complessiva per le aziende che hanno subito la chiusura prolungata (oltre il periodo disposto dai DPCM) e/o totalitaria per l'anno 2020; il costo delle riduzioni non viene posto a carico delle tariffe Tari bensì a carico del bilancio dell'Ente;**
- 2. di quantificare in € 389.661,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- 3. di stabilire il pagamento, da parte dei contribuenti, della Tari per l'anno 2020 di cui alla presente deliberazione in 3 (tre) rate con scadenza 30 settembre 2020, 30 novembre 2020 e 31/01/2021; di stabilire, inoltre, che il pagamento del saldo, calcolato a congruaggio facendo riferimento al nuovo piano finanziario definitivo per l'anno 2020, dovrà essere versato in unica soluzione nel 2021, con data da definire a cura dell'ufficio tributi, sulla base dell'evoluzione legislativa vigente;
- 4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020).
---------	---

PARERE REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b, della Legge n. 213/2012)

Visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole non favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Motivazioni _____

Tocco da Casauria,

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Flacco Salvatore

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO dott.ssa Germana Soccorsi

IL SINDACO

F.TO Riziero Zaccagnini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno _____ al n. _____, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- E' stata trasmessa in elenco, con nota prot. n. _____ del _____, ai Capigruppo Consiliari (art. 125, comma 1, del _____ D.Lgs. n. 267/2000)
- E' copia conforme all'originale

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO dott.ssa Germana Soccorsi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindi giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Germana Soccorsi

Comune di TOCCO DA CASAURIA

2020

Allegato "A"

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE per Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,562	68,59
Famiglie di 2 componenti	0,659	143,87
Famiglie di 3 componenti	0,749	184,01
Famiglie di 4 componenti	0,809	234,20
Famiglie di 5 componenti	0,832	296,93
Famiglie di 6 o più componenti	0,824	342,93
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,562	68,59
Superfici domestiche accessorie	0,000	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Categoria	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,344	0,848	1,192
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,489	1,617	2,106
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,291	0,727	1,018
Esposizioni, autosaloni	0,344	0,848	1,192
Ospedale	0,943	1,567	2,510
Alberghi senza ristorante	0,652	1,623	2,275
Case di cura e riposo	0,529	1,311	1,840
Uffici, agenzie, studi professionali	0,692	1,728	2,420
Banche ed istituti di credito	0,414	1,027	1,441
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,767	1,904	2,671
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,005	1,659	2,664
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, scultore	0,701	1,743	2,444
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,957	1,586	2,543
Attività industriali con	0,568	1,404	1,972

capannoni di produzione			
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,626	1,556	2,182
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,443	3,032	5,475
Bar, caffè, pasticceria	1,931	2,395	4,326
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,234	1,535	2,769
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,332	2,339	3,671
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,149	3,359	3,508
Discoteche, night club	0,771	1,919	2,690